



Città di Albano Laziale

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo n.44
00147 Roma

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi - Piazza Colonna n.370
00187 ROMA

Commissario per il superamento della situazione di grave criticità
nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio
della Provincia di Roma
Via Cavour n. 6
00184 Roma

Pontina Ambiente S.r.l.
Via Pontina n. 543
00128 Roma

Città di Albano Laziale

Prot. Uscita del 14/03/2013
nr. 0012508
Classifica: VI.IX



Regione Lazio
Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7
00145 Roma

Ama S.p.A.
Via Calderon de la Barca n. 87
00142 Roma

Roma Capitale
Piazza del Campidoglio n. 1
00186 Roma

Ordinanza Consiglio di Stato in data 9 marzo 2013, n. 792 e successive iniziative.

Il Comune di Albano Laziale, in relazione al contenzioso avverso i provvedimenti adottati per il superamento della situazione di criticità nella gestione dei rifiuti nella Provincia di Roma, che vede coinvolti codesti spettabili Enti e Società, rappresenta quanto segue.

Come noto, con ricorso innanzi al TAR Lazio, Sez. II-*bis*, iscritto *sub* RG n. 910/2013, questo Comune ha impugnato i decreti del Ministro dell'Ambiente in data 3 gennaio 2013 e 9 gennaio 2013, nonché i successivi provvedimenti del Commissario con i quali è stata data applicazione ai decreti medesimi.

Nell'ambito del detto giudizio il TAR Lazio ha reso l'ordinanza cautelare n. 692 /2013 che, sulla base delle illegittimità denunciate in merito ai provvedimenti impugnati, ne ha sospeso l'efficacia.

Tale ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con il provvedimento in data 9 marzo 2013, n. 792, reso nell'ambito del giudizio di appello iscritto *sub* RG n. 1316/2013.

Tale ultimo provvedimento tuttavia riforma la precedente ordinanza esclusivamente in considerazione di un possibile aggravio della situazione di criticità nella gestione dei rifiuti della Provincia di Roma.

Il Consiglio di Stato, pertanto, nulla modifica in ordine ai profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati ed anzi:

- a) rileva la particolare delicatezza della questione, idonea ad incidere su *“fondamentali esigenze della qualità della vita e di salvaguardia della salute delle popolazioni prese in considerazione”*;
- b) rileva che le impuginate statuizioni del T.A.R. Lazio mirano a salvaguardare interessi di rilievo costituzionale inerenti la qualità della vita e il diritto alla salute di coloro che abitano in prossimità dei siti presso i quali è prevista la giacenza dei rifiuti;
- c) afferma la necessità di un esame approfondito nel merito delle *“delicate questioni sollevate dalle parti”*.

È evidente quindi che, allo stato, l'illegittimità dei provvedimenti ravvisata dal TAR non può in alcun modo dirsi contraddetta.

Per tali motivi è di interesse di tutte le parti in causa un esame approfondito nel merito dei provvedimenti impugnati, lasciando immutata, nelle more del giudizio, la situazione preesistente che un eventuale accoglimento del ricorso di merito non sarebbe in grado di ripristinare con riguardo all'irreversibile compromissione delle situazioni soggettive dedotte in giudizio.

Appare infatti evidente che, dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati, deriverebbero irreparabili danni alla cittadinanza e all'assetto territoriale, concernenti la lesione di interessi di rilievo costituzionale.

Con la presente, pertanto, il Comune di Albano Laziale diffida, per le ragioni di opportunità e ragionevolezza sopra riportate, le parti coinvolte a non dare esecuzione ai provvedimenti impugnati nelle more di una definizione nel merito della controversia.

Questo Comune comprende tuttavia le esigenze delle controparti di pronta risoluzione della questione, anche considerata la sua particolare delicatezza.

Pertanto si prospetta, quale unica ragionevole soluzione, nell'ottica di un bilanciamento delle posizioni contrapposte, l'anticipazione del giudizio di merito, prevista per il giorno 6 giugno p.v. alla prima data utile che il TAR vorrà concedere.

Nell'ottica di leale collaborazione istituzionale che contraddistingue questa amministrazione si chiede pertanto a codesti spettabili Enti e Società di voler, ove necessario, rinunciare ai termini a difesa onde consentire la più sollecita definizione del giudizio di merito.

Il Sindaco

Nicola Marini

